

Registro dei titolari effettivi - prima comunicazione entro il 15/03/2021

Ai fini della disciplina **antiriciclaggio**, l'art. 21, c. 1, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che *“le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese [...] e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private [...], comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, solo per via telematica e in esenzione d'imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione”*.

Relativamente alla scadenza delle comunicazioni, nello **schema di decreto**, si prevede l'effettuazione della comunicazione:

- **entro il 15 marzo 2021** (sempre ove sia pubblicato in termini rapidi il decreto definitivo);
- **o entro 30 giorni** dalla costituzione, per i soggetti che verranno a costituirsi successivamente;
- **e inoltre entro 30 giorni** andranno comunicate le eventuali variazioni.

In caso di **omissione della comunicazione** è prevista una sanzione amministrativa **da €. 103 ad €. 1.032**. Se la comunicazione o il deposito avvengono entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione amministrativa viene **ridotta a 1/3**.

Soggetti obbligati: sono:

1. le **imprese dotate di personalità giuridica**; tra queste le **Srl**, le **Spa** e le **società cooperative**
2. le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000 (enti non commerciali "riconosciuti").

Sono **escluse** dalla comunicazione le **società di persone**, non essendo dotate di personalità giuridica.

Per quanto riguarda le società, gli amministratori dovranno acquisire e comunicare le informazioni necessarie sulla titolarità effettiva in base a:

- scritture contabili;
- bilanci;
- libro soci;
- comunicazioni ricevute dai soci;
- comunicazioni all'assetto proprietario o al controllo dell'ente;
- qualsiasi altro documento idoneo allo scopo in loro possesso.

Per quanto riguarda le persone giuridiche private, le informazioni sulla titolarità effettiva vengono acquisite:

1. dal fondatore (se in vita);
2. da altri soggetti a cui viene data la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente.

Tale indicazione dovrà risultare da:

- statuto;
- atto costitutivo;
- scritture contabili;
- ogni altra comunicazione o dato a disposizione.

La comunicazione: dovrà contenere:

- i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'art. 1, co. 3, lett. r), s) e t);
- in aggiunta, per le **imprese dotate di personalità giuridica**:
 - l'entità della partecipazione al capitale dell'ente della persona fisica indicata come titolare effettivo (art. 20 D.lgs. 231/2007);
 - ove non individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al numero 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo (art. 20, D.lgs. 231/2007);
- in aggiunta per le **persone giuridiche private**, il codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:
 - la denominazione dell'ente;
 - la sede legale o la sede amministrativa dell'ente;
 - la PEC;
- in aggiunta a relativamente ai **trust** e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:
 - la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
 - la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- l'eventuale indicazione dello *status* di **controinteressato** all'accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo e delle ragioni per le quali l'accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione;
- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.